

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1683

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, DI LEMBO, VENTURI, COVIELLO,
COVELLO, D'AMELIO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1993

Modifica della disciplina del giudizio abbreviato

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice di procedura penale nel libro VI, titolo I, con l'articolo 438 regola il procedimento speciale del giudizio abbreviato stabilendo che l'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare. Negli articoli successivi vengono stabilite le modalità della richiesta, i provvedimenti del giudice, lo svolgimento del giudizio e, quindi, all'articolo 442, la decisione. Il comma 2 dell'anzidetto articolo recita che: «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta».

La Corte costituzionale, però, con sentenza del 23 aprile 1991, n. 176, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale - sopra per intero trascritto - nella parte cioè in cui stabilisce che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di trenta anni.

La motivazione a sostegno della declaratoria di incostituzionalità è enunciata nella circostanza che la «legge delega» 16 febbraio 1987, n. 81, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, al numero 53, comma 1, dell'articolo 2, nel definire il giudizio abbreviato e nel conferire al giudice il potere di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero e se ritiene di decidere allo stato degli atti, stabilisce nel caso di condanna che le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo mentre nulla dispone in merito alla conseguenza sulla pena dell'ergastolo che per sua stessa natura, non può subire diminuzione «percentualizzata».

Se l'argomentazione della Corte costituzionale è ineccepibile quanto all'innegabile contrasto del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale con la legge delega al codice di procedura penale, è, però, assolutamente ingiusto che sia sempre e in ogni caso precluso all'imputato di gravi delitti puniti con la pena dell'ergastolo di richiedere ed ottenere, ovviamente alle generali condizioni stabilite dal codice, il giudizio abbreviato e, conseguentemente di ottenere la sostituzione dell'ergastolo con una pena detentiva adeguata e, comunque, limitata nel tempo.

Ed era quanto opportunamente previsto dal più volte citato articolo 442, comma 2 del codice di procedura penale.

Se, quindi, l'ostacolo all'applicazione di questa norma - sulla cui opportunità non è dato di discutere soprattutto per assicurare decisioni rapide ed immediatamente «visibili» alla pubblica opinione per autori di delitti che più gravemente ed incisivamente l'hanno turbata - occorrerà con legge ordinaria operare una letterale riedizione dell'articolo 442 del codice di procedura penale che pertanto rivivrà nella sua formulazione originaria e cioè precedente all'intervento della Corte costituzionale.

* * *

Altra questione investe l'articolo 443, comma 2 del codice di procedura penale (limiti all'appello) che è stato egualmente oggetto di intervento della Corte costituzionale che, con sentenza del 23 luglio 1991, n. 363, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello avverso le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte costituzionale ha motivato la propria decisione osservando che non può espropriarsi l'imputato condannato a pena detentiva - sia o no espiabile - del secondo grado del giudizio di merito risolvendosi ciò in una concreta lesione del diritto alla difesa.

Intanto, dopo il richiamato intervento della Corte costituzionale, il legislatore è rimasto inerte generando, così, confusione interpretativa e conflittualità di comportamenti processuali.

Appare perciò essenziale ed indifferibile restituire certezza al diritto in una materia così delicata come quella che riguarda il sistema delle impugnazioni.

Si propone, in conseguenza, la modifica dell'anzidetto articolo 443, comma 2 del codice di procedura penale nel senso di sopprimere - in armonia ed esecuzione del principio dettato dalla Corte costituzionale - le parole: «a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero» sicchè la norma risulti così formulata: «L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria».

Si confida che, con ogni migliorativo contributo, il presente disegno di legge possa essere sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria».